

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

PEC

Chiar.mo Prof.
Fabrizio Micari
Magnifico Rettore
Università degli Studi di Palermo
c/o Area Formazione cultura servizi agli studenti –
Settore ordinamenti didattici e programmazione
pec@cert.unipa.it

OGGETTO : Copertura assicurativa degli specializzandi di area sanitaria per formazione fuori rete formativa – Richiesta parere.

Facendo seguito alla nota di codesto spettabile Ateneo prot. n. 80459 dello scorso 19 ottobre u.s., di pari oggetto, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, l'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n.368/1999 così dispone <<L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.>>.

Ebbene, da una lettura sistematica della disciplina che regola la materia dei medici in formazione specialistica presso Scuole di specializzazione di area sanitaria ed in linea sia con quanto già in essere presso molti Atenei italiani, sia con quanto recentemente affermato al riguardo dallo stesso Osservatorio nazionale dei medici in formazione specialistica di cui al medesimo D.Lgs. n.368/99, si ritiene che la specifica disposizione di cui al citato art.41, comma 3, del D.Lgs. n.368/99 trovi applicazione senz'altro nel caso di strutture facenti parte stabile della rete formativa della Scuola.

Laddove, invece lo specializzando sia autorizzato dalla Scuola a svolgere un periodo di formazione presso Strutture extra-rete formativa (italiane accreditate con il SSN o estere)- giustificato, si immagina, dalla particolare qualificazione di eccellenza delle suddette strutture, utile ad un arricchimento della



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

formazione professionale dello specializzando stesso - si deve ritenere che la copertura assicurativa di cui al richiamato art. 41, comma 3, debba essere posta a carico della Struttura extra rete ospitante ove la stessa si rendesse disponibile a farsene carico, viceversa, a carico dello specializzando a vantaggio del quale è autorizzato il periodo di formazione extra- rete. Ovviamente l'intero rapporto tra Scuola, specializzando e Struttura extra-rete ospitante, sarà regolato tramite convenzione ad hoc nell'ambito della quale troverà specifica definizione anche l'aspetto correlato alla copertura assicurativa, subordinando, in caso, l'efficacia stessa della convenzione alla effettiva attivazione da parte della Struttura ospitante ovvero dello specializzando della copertura assicurativa di cui all'art.41, comma 3 del D.Lgs. n.368/99.

Il principio poc'anzi esposto, che - si ripete - trova conferma sia nel comportamento che stanno tenendo altri Atenei, sia nei recenti documenti rilasciati dall'osservatorio nazionale - ha la sua ragione sul presupposto che fin tanto che lo specializzando rimane a formarsi nell'ambito delle Strutture rientranti stabilmente nella rete formativa della Scuola, allora trova giustificazione la copertura assicurativa garantita dalla Struttura presso la quale il medico in formazione specialistica svolge stabilmente l'attività formativa, (così come disciplinato dalla normativa); laddove invece la Scuola (spesso, se non sempre, per richiesta dello stesso specializzando, che ha interesse ad arricchire ulteriormente la propria esperienza formativa recandosi presso Strutture di eccellenza), autorizza uno specializzando a periodi di formazione fuori dalla propria rete, allora in tali casi gli oneri assicurativi, se non coperti dalla Struttura extra-rete ospitante, rimangono a carico dello specializzando interessato.

Con i più cordiali saluti,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina

Dirigente : Luisa A. De Paola – luisa.depaola@miur.it – tel. 06.97727577